

ACCORDO DI STABILIZZAZIONE

Oggi, 11 febbraio 2009, presso la sede di Coop Adriatica in Villanova di Castenaso (Bo), si sono incontrati:

COOP ADRIATICA S.c.a.r.l. rappresentata da Nicoletta Bencivenni, Massimiliano Sciuto, Vanes Benedetto, Marina Brighenti, Antonio Vona, Valerio Stevanato;

FILCAMS-CGIL Bologna rappresentata da Ramona Campari e Emiliano Sgargi,

FILCAMS-CGIL Imola rappresentata da Sonia Bracone e Alessandra Loreti;

FISASCAT-CISL Bologna e Imola rappresentata da Malgara Cappelli e Silvia Balestri;

UILTuCS-UIL Bologna e Imola rappresentata da Giorgio Zattoni;

RSU di Coop Adriatica rappresentata da David Munoz e Cinzia Caridi

Premesso che le organizzazioni sindacali confermano di voler perseguire l'obiettivo di stabilizzazione dei rapporti di lavoro e che Coop Adriatica è da sempre impegnata nella creazione di buona occupazione,

A) che dall'anno 2009 a seguito del quadro macro economico negativo, nonché per effetto di progetti di efficientamento, la cooperativa ridurrà in modo significativo il numero delle attivazioni dei contratti a tempo determinato;


B) che la legge 247 del 24/12/07, ha introdotto un nuovo sistema di regole e tutele del lavoro a termine per favorire una maggiore stabilità occupazionale;

C) che alla data odierna, la cosiddetta "lista di priorità" di cui all'art. 29.3 del accordo integrativo aziendale in essere è composta da 160 persone;

D) che la cooperativa pure in un contesto di forte contrazione dei consumi determinata da una generale crisi del paese, in coerenza con le politiche sviluppate di tutela e di promozione del lavoro e in coerenza con l'accordo integrativo aziendale in essere, ha proposto un piano straordinario di stabilizzazione di rapporti di lavoro.

Tutto ciò premesso e condiviso, le parti hanno stipulato il presente accordo:

1. nel corso dell'anno 2009, verranno effettuate 160 assunzioni (di cui almeno il 50% nel primo semestre 2009) con contratto di lavoro a tempo indeterminato e/o con rapporto di apprendistato tra i lavoratori di cui alla lettera C in premessa a partire da coloro che, alla data odierna abbiano periodi complessivi di lavoro maggiore o uguale a 36 mesi;
2. Per favorire continuità occupazionale, in attesa della concreta realizzazione delle necessarie condizioni economiche ed organizzative per una stabilizzazione a tempo indeterminato, ai sensi dell'art.93 bis comma 1 del vigente CCNL, le parti concordano sulla possibilità di derogare alle disposizioni di cui al primo periodo dell'art 5, comma 4 bis, del D.Lgs. 368/2001 come modificato dall'art. 21 comma 3 del decreto legge n.112/2008 e dalla successiva legge di conversione. Pertanto nei confronti di lavoratori che per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, abbiano complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, e per i quali sia prevista una successiva stabilizzazione occupazionale entro il 31/12/09, sarà possibile prorogare la durata del contratto di lavoro a tempo determinato a



data successiva al 1° aprile 2009. Le parti concordano che il periodo lavorato successivamente a tale data è da ritenersi proroga concordata rispetto al tetto massimo dei 36 mesi

3. Le assunzioni, saranno effettuate a tempo parziale nelle sue varie forme – orizzontale-verticale-misto-annuale e ciclico previste dalle leggi e dai contratti applicati;
4. Il part time ciclico di 962 ore annue potrà essere così sviluppato:
 - 6 mesi full time
 - 4 mesi full time e 4 mesi part time verticale 18,30 settimanali
 - 3 mesi full time e 6 mesi part time verticale 18,30 settimanali
5. Fermo restando l'assegnazione ad un punto vendita, il part time verticale annuo, potrà prevedere l'effettuazione della prestazione su più punti vendita individuati nella griglia allegata al presente accordo senza che ciò comporti il riconoscimento dei trattamenti di missione e/o trasferta. Per la prestazione lavorativa nei punti vendita identificati è fatta salva la programmazione oraria prevista dal CIA vigente salvo casi eccezionali non programmabili che saranno oggetto di comunicazione alle RSU dei punti vendita interessati
6. Le assunzioni a tempo indeterminato e/o apprendistato, potranno essere proposte anche per punti vendita e/o reparti diversi da quelli per i quali il lavoratore aveva optato al momento dell'ingresso nella lista di cui al punto C) in premessa, nell'ambito della griglia di cui al punto 5, salvo casi particolari legati alle specifiche del territorio che saranno preventivamente comunicate alle OO.SS.
7. L'eventuale rifiuto, solleverà la cooperativa dall'effettuazione di ulteriori proposte sia a termine che a tempo indeterminato e/o apprendistato, considerando assolti gli obblighi di cui all'art 29 del contratto integrativo in essere.
8. Per le assunzioni rientranti nel punto 1, le forme contrattuali di cui ai punti 4 e 5 non potranno dare contestuale applicazione all'accordo per lo sviluppo
9. Per il lavoratori assunti con il part time ciclico di cui al punto 4, la cooperativa garantirà la copertura assicurativa Coopersalute per l'intero anno lavorativo (anche nei mesi di non lavoro)
10. ai sensi dell'art. 93 comma 5 del CCNL, il lavoratore che nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso l'azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dall'azienda, entro i successivi 18 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
11. Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del CCNL, il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà in forma scritta tramite raccomandata A.R., all'azienda entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro 18 mesi dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro senza che ciò possa determinare sovrapposizione di diritti di precedenza. Il diritto di precedenza per l'assunzione a tempo indeterminato per i punti vendita dell'Area Emilia, potrà essere esercitato unicamente dai lavoratori che lo abbiano maturato all'interno dei punti vendita rientranti nella medesima area contrattuale. I lavoratori di cui sopra, potranno esercitare il diritto di precedenza solo per i punti vendita dell'Area Emilia.
12. Le eventuali proposte a tempo determinato, indeterminato e apprendistato per i lavoratori di cui al punto 11, saranno effettuate in uno dei punti vendita che rientrino in una distanza dall'abitazione non superiore a 20 KM. Qualora, per le specifiche del territorio non si riscontri la presenza di almeno 7 punti vendita nel raggio di 20 Km dall'abitazione verranno presi in considerazione i 7 punti vendita più vicini all'abitazione

PH
AE
S
M

RE

49

PH

Q

SR

RE

PH

13. L'art.29.3 Liste di priorità dei contratti a termine del contratto integrativo aziendale in applicazione viene abrogato, ferma restando l'applicazione del relativo diritto di precedenza ai lavoratori di cui alla lettera C) in premessa che non avranno trovato una collocazione secondo quanto definito al punto 1 in quanto superato dalla più recente normativa sul lavoro a termine (L 247/2007) che introduce un nuovo sistema di garanzie. In caso di abrogazione di tale Legge, le parti si incontreranno al fine di verificare modalità alternative per regolamentare la materia.

14. La Cooperativa, nell'intento di proseguire nell'opera di stabilizzazione dei propri organici, mettendo a disposizione dei lavoratori a termine nuove opportunità di occupazione a tempo indeterminato/apprendistato, conviene su un sempre maggiore contenimento del ricorso a forme di precarizzazione.

A tal fine, le parti convengono sulla modifica delle percentuali previste all'art. 29.1 del vigente cia di area come segue:

15% per i periodi 1/11-15/1 e ultima settimana di maggio - 30 settembre di ogni anno per singolo IPMK e nel complesso rete SMK, SPTT + SEDE

10% .per i restanti periodi dell'anno per singolo IPMK e nel complesso rete SMK, SPPT + SEDE

Le percentuali di cui sopra, si intendono relative alle assunzioni complessivamente effettuate con contratti a tempo determinato e somministrazione a tempo determinato.

Per quanto non modificato dal presente accordo, le parti confermano quanto previsto all'art.29.1

15. la Cooperativa, per favorire percorsi di continuità occupazionale, a fronte di esigenze a tempo determinato, utilizzerà prevalentemente coloro che abbiano già esercitato presso la Cooperativa il diritto di precedenza. Le parti convengono sul monitoraggio del presente accordo finalizzato alla verifica della coerenza dei meccanismi oggetto del presente accordo.

16. Le modalità contrattuali di cui ai punti 4 e 5 del presente accordo rappresentando utile strumento per la creazione di buona occupazione sono da intendersi quali forme di consolidamento da utilizzare strutturalmente a fini delle stabilizzazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato - *RE ART 15 AL DU*

17. In relazione alla norma transitoria del CCNL sull'adeguamento del pt da 18,30 a 20 ore settimanali, le parti convengono di ultimare entro il 31 dicembre 2010 per tutti i part time in forza a tempo indeterminato le proposte di incremento orario a 20 ore settimanali dando priorità ai part time verticali 18,30 attualmente in forza.

Letto, confermato e sottoscritto

Per COOP ADRIATICA S.c.a.r.l.

NOTA A VERBALE:

Le parti convengono di rimandare ad un successivo incontro la definizione della griglia di cui al punto 5

Per OO.SS

Per Coordinamento RSU

Sante Giarone
Manfreda
Fabiano G. G.
S. P. B. M.
Un'altra griglia